



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa di secondo grado iscritta al n. [REDACTED]/2011 R. G. promossa da

[REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emma Iocca e Raffaella Chiappetta, nel cui studio in Marano Marchesato è elettivamente domiciliata giusta procura a margine dell'atto di appello;

appellante

contro

**POSTE ITALIANE SPA, c.f. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Cosenza in Via V. Veneto.**

appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza n° [REDACTED]/2011 del [REDACTED] febbraio 2011.

CONCLUSIONI rese in data 22 dicembre 2016 come da verbale d'udienza.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2010, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio davanti il Giudice di Pace di Cosenza la società Poste Italiane s.p.a. chiedendo in via principale la condanna al rimborso dell'intero valore del buono postale fruttifero emesso in data [REDACTED], dotato della clausola di pari facoltà di rimborso, di cui era cointestatario superstite, nella misura di € 1.387,48 oltre interessi moratori al tasso convenzionale, ed, in via subordinata, la liquidazione della propria quota pari al 50%.

Esponneva che l'ufficio postale di Cosenza le avesse illegittimamente negato il rimborso del buono – anche in quota – in quanto cointestato al titolare deceduto, condizionando la liquidazione alla presentazione della dichiarazione di successione e di altra documentazione successoria.

Ha evidenziato che la cointestazione dei buoni e l'apposizione della clausola della pari facoltà di rimborso avessero dato vita ad un'obbligazione solidale dal lato attivo, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, rendendo esigibile la prestazione per l'intero nei confronti dell'unico debitore Poste Italiane ed ultronea la richiesta di presentazione della dichiarazione di successione o della quietanza simultanea degli aventi diritto.

Si costituiva la società convenuta che contestava l'avversa pretesa e sosteneva la legittimità del proprio operato, sull'assunto:

- che il decesso del cointestatario facesse venire meno la facoltà di pari rimborso a norma dell'art. 187 del D.P.R. 256/89;
- che per la riscossione del buono postale fossero necessarie, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 346/1999 e dell'art. 16 del D.P.R. 256/89, la presentazione della dichiarazione di successione (oltre che di tutta una serie di altri documenti) al fine di consentire l'individuazione degli eredi di [REDACTED] e, quindi, la quietanza simultanea e congiunta di tutti gli eredi del defunto e del cointestatario superstite;
- che rientrando il credito nell'ambito di una comunione ereditaria il singolo non potesse richiedere la propria quota se non attivando il procedimento di divisione dell'eredità.

Chiedeva, pertanto il rigetto delle domande avanzate dall'attrice, vinte le spese di lite.

Il giudice di pace di Cosenza accoglieva la sola domanda subordinata di parte attrice, evidenziando che l'art. 187 del DPR 256/89 prevedesse, al primo comma, il venir meno della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso di decesso del cointestatario e, di conseguenza, la necessaria quietanza al pagamento di tutti gli eredi e, al secondo comma, che quando un avente diritto non potesse intervenire alla quietanza, le somme venissero fatte depositare sopra nuovi libretti.

Ha pertanto onerato l'attrice di *“aprire un libretto postale su cui versare la residua quota del 50% della somma recata dal buono, previa indicazione anche mediante semplice dichiarazione*

sostitutiva di atto di notorietà di tutti gli eredi di [REDACTED] che potranno poi riscuotere la relativa somma con quietanza congiunta ovvero disgiuntamente con procura speciale”.


Parte attrice ha interposto gravame avverso la detta pronuncia, invocandone la parziale riforma, ed insistendo nella richiesta di accoglimento della domanda principale spiegata.

Si è costituita in udienza Poste Italiane spa, che ha in via preliminare proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento della somma pari al 50% del buono fruttifero oggetto di causa, oltre interessi convenzionali per come apposti sul retro del buono e legali dalla proposizione della domanda, ritenendo tale condanna lesiva degli eredi del [REDACTED], nella parte in cui disponeva la liquidazione di somme ancora fruttifere, con conseguente perdita da parte degli eredi degli interessi ancora attivi relativi al buono.

Ha in ogni caso resistito all’appello chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.

L’appello principale è fondato e deve essere accolto, con conseguente parziale riforma delle sentenza impugnata.

Ed invero, sui buoni fruttiferi postali in possesso dell’attrice è prevista la clausola c.d. PRF (pari facoltà di rimborso) che permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale. [REDACTED]





Deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione del cointestatario superstite al prelievo totale delle somme relative ai buoni fruttiferi cointestati con altro titolare deceduto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, senza necessità della simultanea quietanza degli eredi del defunto o della presentazione di adempimenti di natura fiscali (dichiarazione di successione).



Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'appello deve essere accolto e la convenuta condannata a rimborsare all'attrice il 100% del valore del buono fruttifero di cui risulta cointestataria. L'accoglimento dell'appello principale consente di ritenere assorbita ogni altra questione. Resta la regolamentazione delle spese di lite: 



**P.Q.M.**

il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

in accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Cosenza n. [REDACTED] depositata in data [REDACTED] 2011, condanna Poste Italiane spa a rimborsare a [REDACTED] il 100% del buono postale fruttifero [REDACTED] calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all'effettivo rimborso, oltre interessi legale dalla domanda al saldo;

[REDACTED]

condanna parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese del presente giudizio, che liquida [REDACTED], oltre rimborso spese forfettarie, Iva e cpa se per legge, [REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Cosenza, il [REDACTED] 07/2017

Il Giudice

Marzia Maffei

[www.studiolegaleiocchiappetta.it](http://www.studiolegaleiocchiappetta.it)